

**Messaggio
concernente un protocollo emendante la Convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale**

del 2 maggio 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il protocollo del 30 settembre 1977 emendante la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 maggio 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann
Il cancelliere della Confederazione, Huber

Compendio

La 22^a assemblea plenaria dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), riunitasi a Montreal dal 13 settembre al 4 ottobre 1977, ha approvato un progetto d'emendamento dell'ultimo paragrafo della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago). Il previsto emendamento è stato inserito nel protocollo del 30 settembre 1977, riprodotto in allegato al presente messaggio. L'innovazione consiste nel fatto che un testo autentico in lingua russa viene ad aggiungersi al testo trilingue vigente e che d'ora in poi, pertanto, le versioni nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa faranno parimente fede. Una risoluzione separata raccomanda agli Stati contraenti di ratificare questo protocollo il più presto possibile. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 94 capoverso a) della Convenzione, l'assemblea ha stabilito che, per entrare in vigore, l'emendamento di cui si tratta dovrà essere stato ratificato da almeno 94 Stati contraenti. Fino ad oggi, sedici Stati l'hanno ratificato.

1 Parte generale

11 Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

La Svizzera ha aderito il 6 febbraio 1947 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (RU 1971 1299). La convenzione contiene norme giuridiche e tecniche che hanno permesso al traffico aereo internazionale di svilupparsi dopo la Seconda Guerra mondiale. L'OACI, istituita in virtù di questa convenzione, si prefigge di elaborare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, nonché di promuovere la pianificazione e lo sviluppo tecnico-economico degli aerotrasporti internazionali. L'organizzazione raggruppa oggi 143 Stati.

Alla Conferenza di Chicago era stata firmata soltanto la versione inglese della convenzione. L'ultimo paragrafo dispone che i testi nelle lingue francese, inglese e spagnola fanno parimente fede.

I testi francese e spagnolo, approvati nel 1968 nell'ambito di una conferenza diplomatica svoltasi a Buenos Aires, sono stati parificati alla versione inglese in virtù del protocollo del 24 settembre 1968, approvato dal Consiglio federale il 23 dicembre 1968.

La 18^a assemblea plenaria dell'OACI, svoltasi a Vienna nel 1971, ha deciso di fare del russo la quarta lingua di lavoro dell'OACI. Nel 1974, la 21^a assemblea plenaria ha incaricato il Consiglio di elaborare una traduzione ufficiale della convenzione in lingua russa. In occasione della conferenza diplomatica degli Stati membri, svoltasi a Montreal nell'autunno del 1977, si è messo in punto il testo russo ed elaborato il «Protocollo concernente il testo autentico quadrilingue della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale».

Questo protocollo è stato firmato dalla Svizzera il 30 settembre 1977, riservata l'accettazione del Consiglio federale. Esso entrerà in vigore appena la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale sarà stata corrispondentemente modificata.

2 Parte speciale

21 Protocollo emendante la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

L'emendamento della convenzione è stato riprodotto letteralmente nel protocollo del 30 settembre 1977. Esso concerne l'ultimo paragrafo della convenzione, nel quale si è aggiunto il russo alle tre lingue ufficiali in uso: «I testi della presente convenzione redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa fanno parimente fede». Per altro, sono state apportate modificazioni d'ordine redazionale e sistematico.

Le altre disposizioni del protocollo concernono la forma. Il numero degli Stati contraenti la cui ratificazione è necessaria per l'entrata in vigore dell'emendamento è stato stabilito a 94, giusta le disposizioni dell'articolo 94 capoverso a) della convenzione. Il protocollo è aperto alla ratificazione di

tutti gli Stati membri e gli strumenti di ratificazione dovranno essere depositati presso l'OACI.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il protocollo non implica alcuna spesa supplementare né incide sull'effettivo del personale. Per i Cantoni e i Comuni non ne deriva alcun onere suppletivo.

4 Costituzionalità

La Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale è stata firmata in virtù dell'articolo 8 della Costituzione federale. Conformemente all'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente ad approvare l'emendamento di cui si tratta. Questo non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali previsto all'articolo 89 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale. La convenzione può essere capoverso 3 lettera a della Costituzione federale. La convenzione può essere disdetta in ogni tempo, con effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione.

**Decreto federale
che approva un protocollo emendante la Convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 maggio 1979 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ Il protocollo del 30 settembre 1977 emendante la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 II 1

Protocollo emendante la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

Traduzione ¹⁾

Firmato a Montreal il 30 settembre 1977

L'Assemblea dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale,

Riunitasi in ventiduesima sessione a Montreal il 30 settembre 1977,

Considerata la Risoluzione A21-13 relativa al testo autentico in lingua russa della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale,

Considerato che gli Stati contraenti hanno manifestato il desiderio generale di un testo autentico della Convenzione in lingua russa,

Ritenuto necessario di emendare a tal fine la Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944,

1. Approva, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 94 capoverso a) della Convenzione, il proposto emendamento della medesima il cui testo è il seguente:

Il testo vigente dell'ultimo paragrafo della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«Fatto a Chicago il sette dicembre 1944, in lingua inglese. I testi della presente Convenzione redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa fanno parimente fede. Questi testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai governi di tutti gli Stati che firmeranno la presente Convenzione o vi aderiranno. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Washington (D.C.).»,

2. Conformemente alle disposizioni dell'Articolo 94 capoverso a) della Convenzione, stabilisce a novantaquattro il numero degli Stati la cui ratificazione è necessaria per l'entrata in vigore del detto emendamento e
3. Decide che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale allestirà nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente parimente fede, un protocollo comprendente l'emendamento proposto e gli elementi seguenti:

Consequentemente, conformemente alla decisione summenzionata dell'Assemblea,

¹⁾ Dal testo originale francese (FF 1979 II 6).

Il presente protocollo è stato allestito dal Segretario generale dell'Organizzazione.

Il protocollo sarà aperto alla ratificazione di qualsiasi Stato che avrà ratificato la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi avrà aderito.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Il protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito del novantaquattresimo strumento di ratificazione riguardo agli Stati che l'avranno ratificato.

Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ciascun strumento di ratificazione del protocollo.

Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati partecipi della Convenzione la data d'entrata in vigore del protocollo.

Il protocollo entrerà in vigore, riguardo ad ogni Stato contraente che lo avrà ratificato dopo la data suddetta, appena questo Stato avrà depositato il proprio strumento di ratificazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

In fede di che, il Presidente e il Segretario generale della ventiduesima sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati a tal fine dall'Assemblea, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Montreal il trenta settembre dell'anno millenovecentosettantasette, in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente parimente fede. Il presente protocollo sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati partecipi della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944.

Il Presidente della 22a sessione dell'Assemblea:
K.O. Rattray

Il segretario generale:
Yves Lambert

Messaggio concernente un protocollo emendante la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 2 maggio 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	20
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	79.020
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.05.1979
Date	
Data	
Seite	1-7
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 854

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.